

UNA INIZIATIVA DI AVANGUARDIA: OTTENUTI DIRITTI ESIGIBILI DA ENTI GESTORI DELLE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI

Da anni il Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base) e le organizzazioni aderenti (1) si battono per ottenere dalle istituzioni diritti esigibili a favore degli utenti dei servizi socio-assistenziali.

Infatti, solo il riconoscimento di diritti esigibili assicura le prestazioni indispensabili e non costringe i soggetti deboli ed i loro congiunti a dover subire le conseguenze spesso nefaste della discrezionalità degli interventi e il palleggiamento delle competenze da un ente all'altro.

Le esperienze acquisite dal riconoscimento di diritti azionabili dimostrano senza ombra di dubbio che questa è la strada da perseguire se si vogliono ottenere risultati positivi a favore della fascia più debole della popolazione e soprattutto delle persone incapaci di autodifendersi a causa dell'età o della presenza di malattie o di handicap gravemente invalidanti (2).

Un importante risultato positivo era stato ottenuto dal Consiglio della Regione Piemonte che aveva varato la legge 8 gennaio 2004, n. 1 "Norme per la realizzazione del sistema regionale di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento", da noi commentata favorevolmente (3).

(1) Fanno parte del Csa le seguenti organizzazioni: Associazione Geaph, Genitori e amici dei portatori di handicap di Sangano (To); Agafh, Associazione genitori di adulti e fanciulli handicappati di Orbassano (To); Aias, Associazione italiana assistenza spastici, sezione di Torino; Associazione "La Scintilla" di Collegno-Grugliasco (To); Associazione "Mai più istituti di assistenza"; Anfaa, Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie; Associazione "Odissea 33" di Chivasso; Associazione "Oltre il Ponte" di Lanzo Torinese; Associazione "Prader Willi", sezione di Torino; Aps, Associazione promozione sociale; Asvad, Associazione solidarietà e volontariato a domicilio; Associazione tutori volontari; Cogeha, Collettivo genitori dei portatori di handicap, Settimo Torinese (To); Comitato per l'integrazione scolastica; Coordinamento dei Comitati spontanei di quartiere; Coordinamento para-tetraplegici; Cumta, Comitato utenti mezzi trasporto accessibili; Ggl, Gruppo genitori per il diritto al lavoro delle persone con handicap intellettivo; Grh, Genitori ragazzi handicappati di Venaria-Druento (To); Gruppo inserimento sociale handicappati di Ciriè; Ulces, Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale; Utim, Unione per la tutela degli insufficienti mentali.

(2) Ricordiamo che a seguito del riconoscimento, promosso dall'Anfaa, del diritto alla famiglia dei bambini privi di assistenza morale e materiale da parte del loro nucleo di origine (legge 431/1967) ne sono stati finora adottati oltre 100mila. Nello stesso tempo il numero dei minori ricoverati in istituto a carattere di internato è diminuito, in parte anche per il calo delle nascite, dai 310mila degli anni '60 agli attuali 20mila circa, in larga misura costituiti da fanciulli extracomunitari non accompagnati dai loro congiunti.

(3) Cfr. Giuseppe D'Angelo, "La nuova legge regionale piemontese sull'assistenza", *Prospettive assistenziali*, n. 147, 2004.

In relazione al riconoscimento di diritti esigibili da parte delle persone e dei nuclei familiari in condizioni di disagio, particolare importanza riveste il 1° comma dell'articolo 22 così redatto: «*La Regione identifica nel bisogno il criterio di accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali e riconosce a ciascun cittadino il diritto di esigere, secondo le modalità previste dall'ente gestore istituzionale, le prestazioni essenziali, previa valutazione dell'ente medesimo e secondo i criteri di priorità di cui al comma 3*» (4).

Il succitato comma 3 stabilisce che «*i soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, i minori, specie se in condizioni di disagio familiare, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogate dal sistema integrato di interventi e servizi sociali*».

L'esigibilità dei servizi è confermata dalla norma (parte del 1° comma dell'articolo 22 della legge in oggetto) in base alla quale «*contro l'eventuale motivo di diniego è esperibile il ricorso per opposizione allo stesso ente competente per l'erogazione della prestazione negata*».

Per quanto concerne gli aspetti economici il 2° comma dell'articolo 35 della legge in oggetto stabilisce quanto segue: «*I Comuni, quali titolari delle funzioni amministrative relative alla realizzazione delle attività e degli interventi sociali, garantiscono risorse finanziarie che, affiancandosi alle risorse messe a disposizione dallo Stato, dalla Regione e dagli utenti, assicurino il raggiungimento di livelli di assistenza adeguati ai bisogni espressi dal proprio territorio*».

Dunque, i Comuni singoli e associati sono obbligati ad assumere le iniziative occorrenti per disporre dei finanziamenti necessari per fornire le presta-

(4) L'articolo 18 stabilisce che «*le prestazioni e i servizi essenziali per assicurare risposte adeguate (...) sono identificabili (...) nelle seguenti tipologie: a) servizio sociale professionale e segretariato sociale; b) servizio di assistenza domiciliare, territoriale e di inserimento sociale; c) servizio di assistenza economica; d) servizi residenziali e semiresidenziali; e) servizi per l'affidamento e adozioni; f) pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari*».

zioni a cui hanno diritto le persone e i nuclei familiari in gravi difficoltà (5).

L'imprevista inattività della Regione Piemonte per il recepimento della legge 1/2004 da parte degli enti gestori delle attività socio-assistenziali

Come ormai è consuetudine il Csa ha inviato in data 10 ottobre 2005 al Presidente e agli Assessori dell'allora nuova Giunta della Regione Piemonte una piattaforma in cui era, fra l'altro, richiesto «*il recepimento da parte degli enti gestori (con specifici atti deliberativi che devono prevedere anche il personale occorrente ed il finanziamento dei servizi) delle competenze loro attribuite dalla legge regionale 1/2004*» (6).

Infatti, secondo l'articolo 22 di detta legge, il diritto alle prestazioni socio-assistenziali, ad esclusione di quelle previste dai Lea (7), è condizionato dalla definizione delle relative modalità da parte dei Comuni singoli o associati.

Purtroppo la Giunta regionale, pur avendo il potere di imporre l'adempimento di cui sopra, finora non ha assunto nessuna iniziativa nonostante i continui solleciti del Csa.

Inutili sono stati altresì le richieste avanzate alla minoranza del Consiglio regionale che aveva presentato e approvato la legge 1/2004 nella legislatura precedente.

La corretta attuazione della legge regionale 1/2004 da parte del Cisap

Sul n. 153, 2006 di questa rivista abbiamo riportato la delibera, approvata il 22 febbraio 2006 dall'Assemblea del Cisap (Consorzio intercomunale dei servizi alla persona dei Comuni di Collegno e Grugliasco) in cui, allo scopo di assicurare il diritto dei cittadini alle prestazioni di assistenza sociale e socio-sanitaria:

a) sono definiti i soggetti aventi diritto e cioè i

(5) In base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 e all'articolo 54 della legge 289/2002 riguardanti i Lea (Livelli essenziali di assistenza), le Asl e i Comuni sono obbligati a garantire alle persone adulte e anziane colpite da patologie invalidanti e da non autosufficienza le prestazioni di cura e assistenza residenziali, nonché ai soggetti con handicap intellettivi in situazione di gravità i centri diurni e le strutture residenziali (a nostro avviso comunità alloggio di 8-10 posti al massimo di cui 2 per il pronto intervento). In base alle norme di legge sopra citate le Asl e gli enti gestori delle attività socio-assistenziali non possono limitare le prestazioni con il pretesto della mancanza di risorse economiche. Al riguardo si veda l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 4582/2009 dell'11 settembre 2009, depositata in Segreteria il 14 dello stesso mese.

(6) Cfr. *Prospettive assistenziali*, n. 153, 2006.

(7) Cfr. la nota 5.

minori in tutto o in parte privi delle indispensabili cure familiari, le persone con handicap intellettivo che necessitano di sostegno per la permanenza in famiglia o di inserimento in comunità alloggio, i soggetti colpiti da altri handicap, anche plurimi, che necessitano di aiuti specifici, gli anziani non in grado di provvedere alle loro esigenze di vita, le gestanti e le madri in grave difficoltà personali, le persone che vogliono uscire dalla schiavitù della prostituzione, i soggetti senza fissa dimora e gli altri individui ai quali occorre fornire prestazioni specifiche allo scopo di evitare la loro emarginazione;

b) vengono precisate le prestazioni fornite: informazioni e consulenza, nonché gli interventi volti al superamento della carenza del reddito familiare; al mantenimento a domicilio delle persone in difficoltà; al sostegno e alla promozione dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari; alla piena integrazione sociale dei soggetti con handicap; al soddisfacimento delle esigenze di accoglienza semiresidenziale e residenziale;

c) sono elencati i servizi messi a disposizione (segretariato sociale professionale, assistenza economica, assistenza domiciliare e personale autogestita, assistenza educativa individuale e di strada, affidamenti educativi di minori e attività concernenti le adozioni, affidamenti intra-familiari e di vicinato, centri diurni e strutture residenziali di adulti e anziani non autosufficienti e di soggetti con handicap intellettivo, ecc.);

d) è garantito a tutti i cittadini dell'ambito consortile il diritto ad avere informazioni sui servizi, sui livelli essenziali delle prestazioni sociali e socio-sanitarie, sulle modalità di accesso e sulle tariffe praticate;

e) è assicurato il diritto a forme di partecipazione e valutazione dei servizi;

f) viene riconosciuto il volontariato intrafamiliare (8);

g) è garantito ai singoli utenti e alle loro famiglie il diritto a partecipare alla definizione del progetto personalizzato e al relativo contratto;

h) i cittadini hanno la possibilità di ricorrere, nel caso di diniego di servizi e prestazioni, al Presidente del Cisap, il quale è tenuto a fornire una risposta scritta;

i) ai cittadini è data la possibilità di formulare osservazioni e reclami che sono trasmessi ai ser-

(8) Ai sensi del "Regolamento sui contributi di affidamento intrafamiliare", approvato dall'Assemblea del Cisap del 6 novembre 2003, il Consorzio dei servizi socio-assistenziali dei Comuni di Collegno e Grugliasco eroga sostegni economici ai parenti, compresi i genitori, che continuano ad accogliere a casa loro soggetti totalmente non autosufficienti a causa di grave handicap intellettivo. Cfr. *Prospettive assistenziali*, n. 144, 2003.

vizi interessati. Il direttore del Consorzio è tenuto a trasmettere al reclamante una risposta scritta entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento dell'istanza;

j) è prevista la piena attuazione delle vigenti norme di legge sulle contribuzioni economiche che vietano la richiesta di denaro ai congiunti dei soggetti con handicap in situazione di gravità e degli ultrasessantacinquenni non autosufficienti.

Ulteriori attuazioni della legge regionale 1/2004

A seguito delle continue sollecitazioni del Csa, il diritto esigibile alle prestazioni socio-assistenziali è stato deliberato anche dai Consorzi intercomunali di Piossasco (comprendente 6 Comuni), di Settimo Torinese (5 Comuni), di Ciriè (16 Comuni), di Ivrea (53 Comuni) e di Gassino (7 Comuni) (9).

Gli enti inadempienti

Nonostante le continue e pressanti sollecitazioni del Csa, delle organizzazioni aderenti e della Fondazione promozione sociale, finora sono solamente cinque i Consorzi fra Comuni (vedi sopra) che hanno recepito le norme della legge regionale del Piemonte n. 1/2004 e riconosciuto, pertanto, diritti pienamente azionabili da parte dei cittadini e dei nuclei familiari in difficoltà.

Grave è l'indisponibilità dei Comuni di Novara e Torino (gli unici due enti locali che gestiscono direttamente le attività socio-assistenziali) e degli altri Consorzi a recepire le norme della legge 1/2004 e quindi a riconoscere alla fascia più debole della popolazione diritti pienamente esigibili.

A parole amministratori, operatori, sindacati, associazioni di volontariato e organizzazioni di tutela assicurano di operare a favore delle persone e dei nuclei in condizioni di disagio.

È necessario, a nostro avviso, un salto di qualità: dovrebbero agire per il passaggio dalla discrezionalità delle prestazioni al riconoscimento di diritti, riconoscimento che a nostro avviso è l'obiettivo da raggiungere per garantire a tutti i cittadini piena e pari dignità sociale.

Impegno futuro

Nella petizione popolare promossa da varie associazioni di volontariato (10), presentata al Presi-

dente della Regione Piemonte con oltre 25mila firme, si richiedeva fra l'altro «*ai Comuni singoli e associati di recepire mediante apposita delibera (com'è stato fatto dall'Assemblea consortile dei Comuni di Collegno e Grugliasco il 22 febbraio 2006) le norme della legge regionale 1/2004 in cui sono riconosciuti i diritti esigibili, è prevista la possibilità di ricorso nei casi in cui non vengano erogate le prestazioni richieste (articoli 18 e 22) e sono definiti i criteri e i tempi riguardanti le risorse finanziarie che i Comuni devono assicurare ai Consorzi preposti alla gestione delle attività socio-assistenziali (articolo 35)*».

Mentre la petizione, con gli opportuni aggiornamenti, verrà ripresentata alla nuova Giunta regionale piemontese, è vivamente auspicabile che iniziative analoghe vengano assunte nelle altre Regioni del nostro Paese in modo da ottenere il riconoscimento di diritti esigibili a favore delle persone e dei nuclei familiari in gravi difficoltà.

seguenti organizzazioni: Aip, Associazione italiana parkinsoniani; Almm, Associazione per la lotta contro le malattie mentali; Alzheimer Piemonte; Ama, Associazione malati di Alzheimer; Avo, Associazione volontari ospedalieri; Cpd, Consulta per le persone in difficoltà; Diapsi, Difesa ammalati psichici Piemonte; Fondazione Idea, Istituto per la ricerca e la prevenzione della depressione e dell'ansia; Fondazione promozione sociale; Gvv, Gruppi di volontariato vincenziano; Società di San Vincenzo de' Paoli; Csa, Coordinamento sanità e assistenza tra i movimenti di base di Ivrea di cui fanno parte le seguenti organizzazioni: Aias, Associazione italiana assistenza agli spastici; Associazione comunità alloggio; Associazione L'Argine; Associazione per la lotta contro le malattie mentali; Centro di solidarietà L'Orizzonte; Cooperativa Pentagramma; Cooperativa S. Michele, Società di San Vincenzo de' Paoli; Associazione Casainsieme; Associazione comunità casa dell'ospitalità; Associazione per la consulenza familiare; Avulss "Maria Quassola" di Ivrea; Cooperativa Marypoppins; Cooperativa Praie; Grama, Gruppo di auto mutuo aiuto; Tribunale per i diritti del malato; Csa, Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base di Torino a cui aderiscono: Geaph, Genitori e amici dei portatori di handicap di Sangano (To); Agafh, Associazione genitori adulti e fanciulli handicappati di Orbassano (To); Aias, Associazione italiana assistenza spastici di Torino; Associazione "La Scintilla" di Collegno-Grugliasco (To); Associazione "Mai più istituti di assistenza"; Anfaa, Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie; Associazione "Odissea 31" di Chivasso (To); Associazione "Oltre il Ponte" di Lanzo Torinese (To); Associazione "Prader Willi" sez. di Torino; Aps, Associazione promozione sociale; Asvad, Associazione solidarietà volontariato a domicilio; Associazione tutori volontari; Cogeha, Collettivo genitori dei portatori di handicap di Settimo Torinese (To); Comitato integrazione scolastica; Coordinamento dei Comitati spontanei di quartiere "Domenico Sereno Regis"; Cumta, Comitato utenti mezzi trasporto accessibili; Ggl, Gruppo Genitori per il diritto al lavoro delle persone con handicap intellettivo; Grh, Genitori ragazzi handicappati di Venaria-Druento (To); Gruppo inserimento sociale handicappati ex Ussl 27 Ciriè (To); Ulces, Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale; Utim, Unione per la tutela degli insufficienti mentali; "Vivere insieme" di Rivoli (To). Alle suddette organizzazioni se ne sono aggiunte altre 51, mentre 13 Consigli comunali e 2 Assemblee circoscrizionali della Città di Torino hanno approvato ordini del giorno di sostegno alla petizione.

(9) Nei confronti del Consorzio "Inrete", comprendente il Comune di Ivrea, è intervenuto il Csa di detta città, Coordinamento che è totalmente autonomo rispetto alla struttura di Torino avente la stessa denominazione.

(10) La petizione popolare, il cui testo è reperibile nel sito www.fondazionepromozionesociale.it, è stata promossa dalle